



Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

UFM, Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern

Circolare / Istruzioni

A :

- Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun

Luogo, data : Berna-Wabern, 3 febbraio 2006

No : 324.3/2005-00635/03 Tru/Hzp/Prp

Istruzioni LDDS / Ballerine di cabaret

Gentili Signore, egregi Signori,

a tutela delle ballerine di cabaret e in vista di un'applicazione conseguente della pertinente regolamentazione, le organizzazioni coinvolte (padronato, organizzazioni femminili, agenzie e rappresentanti cantonali) hanno convenuto le prime due misure delle presenti istruzioni, mentre i restanti punti concernono altri intenti, pure volti a migliorare la situazione delle ballerine.

1. Versamento del salario su un conto

Dal 1° aprile 2006, i locali che impiegano ballerine di cabaret sono tenuti a versare i salari su di un conto corrente postale (più agevole da aprire) o bancario. Esso dev'essere intestato alla ballerina e non deve comportare nessun potere di disposizione da parte del datore di lavoro o dell'agenzia. Per motivi pratici, il salario dell'ultimo mese di soggiorno può eccezionalmente essere versato in contanti.

Tale provvedimento, volto a garantire la sicurezza delle ballerine, concorre parimenti alla lotta agli abusi in materia di trattenute salariali ingiustificate. Le autorità cantonali sono infatti autorizzate, in virtù degli articoli 9 e 48 OLS, a controllare il flusso di denaro.

2. Cassa malati

Sin dall'assunzione d'impiego, le ballerine devono essere assicurate dal datore di lavoro per le spese legate a visite mediche, medicinali e soggiorni ospedalieri. Le autorità

verificano se i datori di lavoro si attengono a tale obbligo. Occorre inoltre garantire il trasferimento alla cassa malati dei pertinenti premi trattenuti dai datori di lavoro (art. 11.2 del contratto ASCO).

Per motivi di uguaglianza giuridica, l'Ufficio federale della sanità pubblica non accetta più, per le ballerine, l'assicurazione collettiva secondo la vecchia forma. D'ora in poi, anche per le ballerine assicurate nel contesto di un contratto collettivo della SWICA vigono premi diversi a seconda della regione e dell'età. I Cantoni, che applicano premi in parte assai divergenti a seconda delle regioni, devono trovare una soluzione adeguata alla questione del salario netto minimo.
(Informazioni sui premi: <http://www.praemien.admin.ch>)

Le assicurazioni per dimoranti temporanei comprendono anche una regolamentazione della franchigia. Essa non può essere trattenuta "anticipatamente" dal datore di lavoro.

Alla rubrica "accordi supplementari" deve figurare il nome della cassa malati. I locali che impiegano ballerine di cabaret cambiano sovente cassa malati. È pertanto indispensabile che la cassa malati figuri nel contratto onde consentire eventuali chiarimenti.

3. Cassa di compensazione

La cassa di compensazione cui fa ricorso il datore di lavoro deve parimenti figurare alla rubrica "accordi supplementari" di ciascun contratto, onde facilitare eventuali controlli.

4. Divieto di esigere prestazioni che esulano dal contratto

L'articolo 3.2 del contratto ASCO definisce le prestazioni delle ballerine. Il datore di lavoro non ha diritto di esigere attività che non figurano in tale disposizione, segnatamente attività legate alla prostituzione.

5. Mese di congedo

Giusta le istruzioni vigenti (Allegato 4/8c n. 1.3), il mese di congedo delle ballerine dev'essere regolato nel RCS. Per motivi tecnici di controllo e di assicurazione, siete pregati di procedere al regolamento di ciascun caso. Il soggiorno delle ballerine va regolato di principio nel Cantone dell'ultima attività lucrativa svolta. L'inabilità al lavoro per malattia o infortunio nel corso di un ingaggio non va computata sul mese di congedo.

6. Controlli

Notoriamente, l'impiego di ballerine di cabaret è spesso legato ad abusi. Vi preghiamo pertanto di vegliare a che le disposizioni legali vigenti in tale contesto siano applicate conseguentemente. Il versamento dei salari, le trattenute salariali per le assicurazioni sociali e il loro versamento ai rispettivi istituti assicurativi - comprese le casse malati - devono essere oggetto di controlli. Vi preghiamo pertanto di voler intensificare la vigilan-

za in tal senso. Se sono constatati abusi, occorre minacciare o applicare le pertinenti sanzioni. Diversi Cantoni hanno già intensificato i loro sforzi in tal senso.

Ringraziandovi della vostra preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

sig. Dieter W. Grossen
Direttore supplente

Copia per informazione (per e-mail):

- AUSL
- ACM
- ASCO, Signora Y. Wenger
- FIZ, Signora M. Schertenleib
- Xenia, Signora M. Wigger
- ISI, Signor A. Squarise
- GIR, Signor J.-P. Haas
- DFAE, Signora T. Mürger
- KSMM, Signor S. Libiszewski
- Seco, Signor U. Greub
- Seco, Signora Ch. Aeschmann